



Modifiche al Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-*bis*), del TUF

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

*Dicembre 2022*

## PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle modifiche al Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Regolamento”), che riguardano principalmente la disciplina applicabile alle SIM in materia di governo societario, remunerazioni e controlli interni.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l’oggetto del documento sottoposto a consultazione.

La consultazione si è chiusa il 5 luglio 2022. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 4 partecipanti:

- Assogestioni
- Assoreti
- Assosim
- 1 rispondente che ha chiesto di rimanere anonimo.

### Legenda

<b>TUB</b>	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
<b>TUF</b>	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
<b>IFD</b>	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
<b>IFR</b>	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
<b>Regolamento</b>	Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4- <i>undecies</i> e 6, comma 1, lett. b) e c- <i>bis</i> ), del TUF.
<b>GL in materia di governance interna</b>	Orientamenti dell'EBA in materia di <i>governance</i> interna ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/14).
<b>GL in materia di remunerazioni</b>	Orientamenti dell'EBA su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/13).

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolte (S/N, in parte)	Motivazioni
<p><b>Parte 2, Titolo I, art. 4, co. 1.</b> <b>Definizione di “SIM significative”.</b></p>	<p>Si chiede di fissare la soglia oltre la quale le SIM si qualificano come “significative” a 100 milioni di euro di attività in bilancio e fuori bilancio (anziché a 50 milioni di euro, come proposto nel documento di consultazione), nell’assunto che le SIM al di sopra della soglia dei 50 milioni (in particolare quelle non appartenenti a gruppi bancari) incontrerebbero difficoltà nell’applicare l’obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile in strumenti finanziari, laddove tali SIM non emettano strumenti con le caratteristiche richieste dalla normativa. Secondo il rispondente, il rispetto di tale previsione richiederebbe rilevanti oneri amministrativi (tra cui la revisione dello statuto e il coinvolgimento in più fasi degli organi sociali competenti per definire e approvare l’emissione di tali strumenti), sproporzionati per SIM con attivo inferiore a 100 milioni di euro; gli oneri non risulterebbero inferiori neppure qualora queste SIM decidessero di ricorrere all’utilizzo di dispositivi alternativi.</p>	<p>Sì</p>	<p>Si ritiene di accogliere la richiesta e fissare la soglia per l’individuazione delle “SIM significative” a 100 milioni di euro di attivo (in bilancio e fuori bilancio), anche alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti sulle scelte operate in materia dai principali Paesi.</p> <p>Anche tenuto conto degli esiti dell’AIR, che evidenzia le specificità del mercato italiano, l’attività di supervisione sarà volta ad assicurare l’efficace perseguimento delle finalità prudenziali della normativa da parte di tutte le SIM di classe 2, ivi comprese quelle non significative, soprattutto in caso di elevata incidenza della remunerazione variabile.</p>
<p><b>Parte 2, Titolo II, Capo II, art. 14, co. 2-bis.</b> <b>Comitato rischi.</b></p>	<p>Si chiede di prevedere che, qualora la composizione dell’organo con funzione di supervisione strategica della SIM non consenta l’istituzione di un comitato rischi con le caratteristiche di cui all’art. 14, comma 4-ter, del Regolamento (es. per l’assenza di un numero sufficiente di componenti non esecutivi e indipendenti), la SIM possa avvalersi dell’opzione di cui al par. 51 delle GL in materia di <i>governance</i></p>	<p>No – Chiarimenti a lato</p>	<p>La richiesta non è accolta. L’art. 28, par. 4, della IFD, richiede, infatti, l’istituzione di un comitato rischi a tutte le imprese di investimento di classe 2 che non soddisfano i criteri di cui all’art. 32(4)(a) della IFD, e quindi a tutte le SIM significative, come definite nel Regolamento; la direttiva non prevede deroghe né all’obbligo di istituzione del comitato, né ai requisiti per la sua composizione. Come già richiamato in passato</p>

	<p>interna e delegare i compiti del comitato a un componente dell'organo con funzione di supervisione strategica.</p>		<p>dalla Banca d'Italia (cfr. tavola di resoconto della consultazione predisposta dalla Banca d'Italia in occasione del recepimento della direttiva UCITS V), laddove l'istituzione di comitati endo-consiliari sia obbligatoria ai sensi della disciplina europea, gli organi di amministrazione degli intermediari devono essere composti (se del caso, integrati) da esponenti provvisti dei requisiti previsti a livello europeo (<i>i.e.</i>, nel caso dell'art. 28 della IFD, esponenti che non svolgono funzioni esecutive nell'impresa di investimento).</p> <p>Gli effetti di questa previsione risultano in ogni caso ridimensionati alla luce della scelta di innalzare – come richiesto – la soglia per l'individuazione delle SIM significative, nonché delle deroghe previste per le SIM appartenenti a gruppi (cfr. punto successivo).</p>
<p><b>Parte 2, Titolo II, Capo II, art. 14, co. 2-bis.</b> <b>Comitato rischi.</b></p>	<p>Si chiede di prevedere che, qualora l'organo amministrativo di una SIM appartenente a un gruppo non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 14, comma 4-ter, del Regolamento, alla SIM sia consentito non nominare un comitato rischi al proprio interno e che, in sua sostituzione, si possa fare riferimento al comitato rischi di gruppo, delegando un consigliere del proprio organo con funzione di supervisione strategica alla relazione con il comitato rischi di gruppo.</p>	<p>Si</p>	<p>Alla luce delle osservazioni pervenute, si prevede che le SIM di classe 2 che si qualificano come significative, qualora appartengano a gruppi bancari o di SIM, possano avvalersi del comitato rischi istituito dalla capogruppo, purché questa tenga debitamente conto delle specificità della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto delle norme del Regolamento sulla composizione, il mandato e i poteri del comitato rischi. Questa possibilità concessa alle SIM significative appartenenti a un gruppo bancario o di SIM è coerente con quanto già consentito ai gestori significativi dall'art. 37 del Regolamento, nonché con la disciplina applicabile alle banche appartenenti a gruppi bancari in forza della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3.1. L'indicazione fornita dal rispondente di designare un componente dell'organo di supervisione strategica della SIM per la relazione con il comitato</p>

			rischi di gruppo può in ogni caso essere un ulteriore presidio per favorire un efficace raccordo tra il comitato della controllante e la SIM controllata.
<b>Parte 2, Titolo II, Capo III.</b> <b>Conflitti di interesse nei confronti di parti correlate.</b>	Si chiede di esplicitare nel Regolamento la possibilità per le SIM appartenenti a gruppi quotati di fare riferimento, per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle GL in materia di <i>governance</i> interna e nel Regolamento, alla <i>policy</i> per la gestione delle operazioni con parti correlate di cui questi gruppi già dispongono.	Chiarimenti a lato	In linea con quanto osservato dal rispondente, si conferma che le SIM quotate o appartenenti a gruppi quotati possono definire le procedure relative ai processi decisionali per le operazioni con parti correlate (di cui all'art. 15- <i>quater</i> del Regolamento) in coerenza con le procedure adottate a livello di gruppo per assicurare la conformità al Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate (c.d. Regolamento OPC). Considerato che si tratta di una possibilità già insita nella formulazione dell'art. 15- <i>quater</i> (che rimette alle SIM la definizione delle procedure di approvazione o deliberazione delle operazioni con parti correlate), non si ritiene comunque necessario introdurre questa precisazione nel testo del Regolamento.  Si precisa che le procedure delle SIM quotate o appartenenti a gruppi quotati, definite ai sensi del Regolamento, devono rispettare quanto previsto nei parr. 113-114 delle GL in materia di <i>governance</i> interna e devono riferirsi a tutte le parti correlate individuate all'art. 15- <i>bis</i> del Regolamento, incluse quindi le parti correlate di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che non rientrano nella nozione di parte correlata rilevante ai fini del Regolamento OPC della Consob.
<b>Parte 2, Titolo V, art. 18, co. 4.</b> <b>Esternalizzazione di servizi <i>in cloud</i>.</b>	Si chiede se sia possibile per le SGR appartenenti a gruppi bancari mantenere a livello consolidato presso la capogruppo il registro con le informazioni sugli accordi di esternalizzazione con fornitori di servizi <i>in cloud</i> , come attualmente possibile ai sensi	Sì	Gli Orientamenti in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02), emanati dall'EBA il 25 febbraio 2019 e applicabili a banche, IP e IMEL, prevedono che il registro di tutti gli accordi di esternalizzazione esistenti possa essere istituito a livello accentrato nell'ambito di

	delle GL dell'EBA in materia di esternalizzazione. Si osserva che questa possibilità consentirebbe di mantenere inalterata una scelta organizzativa operata da molte società appartenenti a gruppi bancari in cui il registro delle esternalizzazioni è tenuto a livello centralizzato dalla capogruppo.		<p>un gruppo bancario o di un sistema di tutela istituzionale (IPS). Il registro accentrato include tutti gli accordi di esternalizzazione, compresi quelli conclusi con fornitori di servizi appartenenti al gruppo o all'IPS. Ove il registro sia istituito a livello accentrato, gli intermediari devono poter ottenere il proprio registro individuale senza indebiti ritardi e le autorità competenti devono potervi accedere prontamente (cfr. par. 23, lett. d), degli Orientamenti).</p> <p>Alla luce di queste previsioni, si ritiene possibile che il registro accentrato a livello di gruppo contenga anche le informazioni sugli "accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi <i>cloud</i>" conclusi dalle SGR e dagli altri intermediari appartenenti al gruppo a cui si applicano gli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in <i>cloud</i> (ESMA50-1464-4285), nel rispetto dei medesimi presidi sopra indicati.</p>
<b>Parte 3, Titolo II, art. 23, co. 7.</b> <b>Obblighi informativi in materia di deposito e sub-deposito.</b>	Si chiede che l'onere di trasmettere alla Banca d'Italia la relazione annuale sui presidi adottati per assicurare il rispetto delle previsioni in materia di deposito e sub-deposito venga posto a carico non dell'intermediario ma del revisore legale dei conti, considerato che è a quest'ultimo che spetta la redazione della relazione annuale.	Si	Il Regolamento è modificato per attribuire ai revisori legali dei conti incaricati dagli intermediari (come definiti all'art. 22 del Regolamento) il compito di trasmettere alla Banca d'Italia la relazione annuale sui presidi adottati per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di deposito e sub-deposito, in linea con quanto indicato nella Comunicazione della Banca d'Italia del 28 luglio 2020.
<b>Parte 3, Titolo II, art. 23, co. 7, e art. 29.</b> <b>Intermediari che non possono</b>	Si chiede di chiarire che gli intermediari che non possono detenere beni dei clienti non sono tenuti a predisporre il "documento descrittivo" di cui all'art. 23, co. 7, del Regolamento, né a nominare il "Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti" di cui all'art. 29 dello stesso Regolamento.	Si	Il Regolamento è modificato nel senso richiesto.

<b>detenere beni dei clienti.</b>	Si chiede inoltre di precisare che isoggetti incaricati della revisione legale dei conti degli intermediari che non possono detenere beni dei clienti non devono redigere la “relazione annuale” di cui all’art. 23, co. 7, del Regolamento.		
<b>Allegato 2, par. 4-bis.</b> <b>Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere.</b>	In materia di neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale, si chiede che gli elementi a tal fine rilevanti, come individuati al par. 26 delle GL in materia di remunerazioni, vengano applicati secondo proporzionalità alle SGR, considerato che in molti gestori si riscontrano frammentazioni e specializzazioni elevate che renderebbero non agevole un sistema di descrizione e classificazione delle mansioni come quello richiesto per le SIM dal citato par. 26 delle GL.	Chiarimenti a lato	In materia di neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale, il Regolamento, nel richiamare – tra gli altri – gli elementi individuati nel par. 26 delle GL in materia di remunerazioni, richiede che le SIM e i gestori documentino il valore delle posizioni lavorative. Questa previsione è volta a consentire la verifica del rispetto del principio di neutralità e deve essere attuata nell’esercizio dell’autonomia organizzativa dei singoli intermediari, individuandole modalità più opportune per realizzare questo obiettivo. Conseguentemente, l’istituzione di un sistema di classificazione delle mansioni, che nel par. 26 è un mero esempio delle modalità con cui assolvere alle previsioni della IFD, deve tener conto delle caratteristiche dell’intermediario; essa comunque non è obbligatoria, potendo gli intermediari individuare modalità alternative che assicurino altrettanto efficacemente il rispetto degli obiettivi della normativa.
<b>Allegato 2, par. 7.2.</b> <b>Golden parachute.</b>	Si chiede di riconoscere ai gestori la facoltà (prevista per le banche) di non includere nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso: a) gli importi pattuiti e riconosciuti nell’ambito di un accordo tra la società e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, se calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nelle politiche di	Sì	La richiesta è accolta. In linea con la disciplina sulle remunerazioni applicabile alle banche, si ritiene opportuno riconoscere ai gestori la facoltà di non includere nel limite al rapporto variabile/fisso né gli importi pattuiti e riconosciuti nell’ambito di un accordo tra il gestore e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale (purché calcolati sulla base di una formula predefinita contenuta nelle politiche di

	<p>remunerazione; b) gli importi pattuiti e riconosciuti in base a un patto di non concorrenza, per la quota che – per ciascun anno di durata del patto – non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa. Secondo il rispondente, peraltro, l’attuale formulazione della nota 33 disincentiverebbe la conclusione di patti di non concorrenza di durata superiore a un anno, in quanto prevede che non venga conteggiata nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso la quota corrispondente a una sola annualità di remunerazione fissa.</p>		<p>remunerazione), né gli importi pattuiti e riconosciuti in base a un patto di non concorrenza (limitatamente alla quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa). Nel caso dei gestori, la definizione <i>ex ante</i> dell’incidenza della parte variabile su quella fissa è tra l’altro rimessa all’autonomia dell’intermediario e non discende da un limite normativo al rapporto variabile/fisso. Per ragioni di parità di trattamento tra intermediari soggetti al Regolamento, una facoltà analoga viene prevista anche nell’ambito della disciplina applicabile alle SIM (cfr. modifiche all’Allegato 5, par. 9.2). Infine, con riguardo all’osservazione del rispondente relativa alla nota 33, si reputa utile far presente che la previsione di cui alla parte finale della nota dispone che la quota del patto di non concorrenza che non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa non solo non venga inclusa nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso, ma non venga assoggettata alle regole previste per la remunerazione variabile (es., differimento e uso di strumenti finanziari). Questa impostazione, già adottata nell’ambito della disciplina sulle remunerazioni applicabile alle banche, consente di conciliare opportunamente le finalità prudenziali delle regole sulle remunerazioni con le previsioni civilistiche sulla natura onerosa del patto di non concorrenza.</p>
<p><b>Allegato 4.</b> <b>Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.</b></p>	<p>Si chiede di precisare se le modifiche proposte in tema di <i>whistleblowing</i> possano inquadrarsi come una sorta di “anticipazione” del recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, il cui <i>iter</i> di attuazione nell’ordinamento nazionale non si è ancora concluso.</p>	<p>No – Chiarimenti a lato</p>	<p>Le modifiche all’Allegato 4 aggiornano i riferimenti normativi contenuti nel Regolamento e assicurano il pieno allineamento alle previsioni degli Orientamenti in materia di <i>governance</i> interna di attuazione della IFD e, in particolare, alla Sezione 12.</p>

<p><b>Allegato 5.</b> <b>Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2.</b></p>	<p>Si chiede di introdurre nel Regolamento – sul modello della disciplina applicabile alle banche ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia – specifici criteri per l’applicazione delle regole alla remunerazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per le SIM di classe 2 sulla base di un contratto di agenzia, tenuto conto che la remunerazione di queste figure ha normalmente natura provvisoria. Ciò, secondo il rispondente, varrebbe a fugare ogni incertezza sulla applicabilità dei criteri di cui alla Circolare n. 285/2013 anche da parte delle SIM di classe 2 nella definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Nell’ambito della presente consultazione, non si è ritenuto necessario proporre l’inserimento nel Regolamento di una disciplina puntuale per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per le SIM (di classe 2), considerato che queste figure non sono oggetto di specifiche previsioni nella normativa prudenziale europea sui sistemi di remunerazione delle imprese di investimento, alla quale si dà attuazione. Premesso ciò, si precisa – in continuità con quanto osservato nella tavola di resoconto della consultazione predisposta dalla Banca d’Italia in occasione del recepimento della direttiva UCITS V – che i criteri forniti nelle disposizioni applicabili alle banche (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione IV) rappresentano un utile parametro per dare in concreto applicazione alle previsioni del Regolamento secondo cui: <i>i) gli addetti alle reti distributive esterne rientrano nella nozione di “personale” (cfr. Allegato 5, par. 2) e devono quindi essere presi in considerazione ai fini dell’elaborazione della politica di remunerazione, in linea con quanto stabilito dal par. 13 delle GL in materia di remunerazioni (“la politica di remunerazione dovrebbe inoltre stabilire un quadro per altre persone che agiscono per conto dell’impresa di investimento, ad esempio gli agenti collegati”); ii) le SIM devono assicurare, tra l’altro, che i sistemi di incentivazione del personale (incluse le reti interne ed esterne) non si basino solo su obiettivi commerciali, ma siano ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché di eventuali codici etici o di condotta applicabili (cfr. Allegato 5, Premessa); iii) le componenti fissa e</i></p>
--	--	---------------------------	---

			<p>variabile della remunerazione devono essere rigorosamente distinte tra loro per consentire la corretta applicazione delle norme.</p> <p>Si ricorda, infine, che ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede si applicano anche le regole in materia di condotta dei cc.dd. <i>tied agents</i> contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 e nelle linee guida dell'ESMA su politiche e prassi retributive ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID2), come recepite nel Regolamento Intermediari della Consob.</p>
<p><b>Allegato 5, par. 8.2. Struttura della remunerazione variabile.</b></p>	<p>Si chiede conferma che alle obbligazioni subordinate destinate esclusivamente al personale della SIM a titolo di remunerazione variabile non debba applicarsi il limite di importo unitario di € 200.000 di cui all'art. 12-ter del TUB. Secondo il rispondente, l'applicabilità di questa norma renderebbe di fatto impossibile utilizzare strumenti di capitale di classe 2 ai fini dell'attribuzione della remunerazione variabile; viene anche osservato che l'art. 12-ter del TUB dà attuazione all'art. 44-bis della direttiva (UE) 2014/59, il cui ambito di applicazione è limitato alla vendita di passività ammissibili subordinate a clienti al dettaglio, e che in tale contesto il taglio minimo unitario rappresenta un presidio volto a contenere fenomeni di <i>misselling</i> a clientela non professionale, che non trova ragion d'essere nell'ambito dell'attribuzione al personale di strumenti finanziari a titolo di remunerazione variabile.</p>	No	<p>Si fa presente che l'art. 12-ter del TUB sul valore nominale unitario minimo delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi dalle banche – applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 60-bis.4-bis del TUF, anche alle SIM indicate all'art. 55-bis, co. 1, del TUF che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2014/59 (c.d. BRRD) e della relativa disciplina nazionale di recepimento – non consente la disapplicazione del taglio minimo unitario di € 200.000.</p> <p>Un'eventuale deroga per le obbligazioni subordinate e gli altri titoli di debito subordinato ancorché destinati esclusivamente al personale delle SIM a titolo di remunerazione variabile non sarebbe quindi compatibile con la normativa di rango primario né, inoltre, in linea con la disciplina europea di cui la norma del TUB costituisce attuazione: l'art. 44-bis, par. 5, della BRRD, a differenza dei paragrafi precedenti dello stesso articolo, non collega infatti l'obbligo per l'emittente di rispettare il taglio minimo unitario degli strumenti subordinati alla qualifica di cliente/investitore al dettaglio del sottoscrittore o acquirente di tali strumenti e quindi comporta che il taglio minimo – una</p>

			<p>volta introdotto a livello nazionale – abbia applicazione generalizzata. Ciò perché la possibilità stessa di emettere strumenti subordinati di valore unitario inferiore al taglio minimo di legge potrebbe mettere a rischio, in caso di successiva circolazione di questi strumenti a qualsiasi titolo, la risolvibilità dell’intermediario emittente, in particolare qualora gli strumenti dovessero pervenire nella titolarità di soggetti qualificabili come clienti/investitori al dettaglio; infatti, come osservato nel Considerando 15 della direttiva (UE) 2019/879 (che ha modificato la BRRD), il fatto che gli strumenti subordinati emessi da un ente soggetto a risoluzione siano detenuti da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un’indicazione adeguata dei rischi rilevanti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione dell’ente stesso.</p> <p>Da ciò consegue che le SIM indicate all’art. 55-<i>bis</i>, co. 1, del TUF – come pure le banche e gli altri soggetti indicati all’art. 12-<i>ter</i>, co. 3, del TUB – possono utilizzare obbligazioni subordinate e altri titoli di debito subordinato per il pagamento della remunerazione variabile (come consentito, nel caso delle SIM, dall’art. 32, par. 1, lett. (j), della IFD e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2155), purché sia assicurato il rispetto del taglio minimo unitario di € 200.000 previsto dal legislatore nazionale.</p>
<b>Allegato 5, par. 8.2. Struttura della remunerazione variabile.</b>	Si chiede di prevedere che il differimento del pagamento della componente variabile possa avvenire con frequenza annuale e con una velocità di maturazione anche non lineare. Secondo il rispondente, questa impostazione sarebbe compatibile con l’art. 32, par. 3, della IFD, che	Si – Chiarimenti a lato	Come specificato nei parr. 260-263 delle GL in materia di remunerazioni, la corresponsione (“ <i>vesting</i> ”) della parte differita della remunerazione variabile può avvenire o interamente alla fine del periodo di differimento o mediante più quote nel corso di tale periodo; in questo secondo caso, può essere utilizzato

	<p>dispone che la remunerazione variabile differita sia attribuita non più velocemente che pro rata ma nulla specifica con riguardo all'esistenza di ulteriori vincoli alle modalità di maturazione della remunerazione differita.</p>		<p>un criterio pro rata ("<i>pro rata vesting</i>"), a condizione che la parte variabile non venga corrisposta più frequentemente di una volta all'anno; ciò al fine di garantire una corretta valutazione dei rischi prima dell'eventuale applicazione di meccanismi di correzione <i>ex post</i>.</p> <p>Nel caso in cui l'intermediario voglia ricorrere al pagamento della parte differita della remunerazione secondo una "velocità di maturazione non lineare", deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle finalità prudenziali connesse con l'obbligo del differimento (e, quindi, con l'efficace applicazione dei meccanismi di correzione <i>ex post</i>); ne consegue che non è ammesso il riconoscimento della maggior parte della remunerazione differita nella parte iniziale del periodo di differimento, mentre sarebbe conforme alla normativa il riconoscimento di quote di remunerazione differita più alte quanto più vicini si è alla fine del periodo di differimento complessivo.</p>
<p><b>Allegato 5, par. 8.2. Struttura della remunerazione variabile.</b></p>	<p>Si chiede di esplicitare nel Regolamento la possibilità di applicare il differimento solo alla quota della componente variabile corrisposta in strumenti finanziari. Il rispondente osserva che le GL in materia di remunerazioni – a differenza di quanto previsto dalle GL dell'EBA applicabili alle banche – non dispongono l'obbligatorietà del differimento con riguardo alla quota per cassa, ma stabiliscono che "il differimento può essere applicato ad entrambe le tipologie di remunerazione variabile (contanti e strumenti)".</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>Tenuto conto della formulazione utilizzata nel par. 273 delle GL in materia di remunerazioni di attuazione della IFD (che in parte si discosta da quanto previsto dal corrispondente par. 282 delle GL dell'EBA di attuazione della CRD (EBA/GL/2021/04)), nonché alla luce delle specificità caratterizzanti i sistemi di remunerazione delle SIM, si ritiene possibile consentire che, laddove venga in rilievo l'obbligo di riconoscere almeno il 50% della remunerazione variabile in strumenti finanziari, le SIM – in alternativa ad applicare questo obbligo in egual misura alla parte non differita e a quella differita – possano riconoscere una percentuale più alta di strumenti per la remunerazione da corrispondere in via differita, a condizione che venga complessivamente</p>

		<p>soddisfatto il requisito minimo del pagamento del 50% della remunerazione variabile totale in strumenti finanziari.</p> <p>Si fa comunque presente che questa facoltà non può essere esercitata applicando il differimento solo alla quota della componente variabile da corrispondere in strumenti finanziari e, per converso, corrispondendo interamente in contanti la parte non differita (<i>up-front</i>) della remunerazione variabile. Ciò, infatti, non sarebbe in linea con il par. 273 delle GL in materia di remunerazioni (che consente solo di “riconoscere una percentuale più alta [<i>a higher portion</i>] per la remunerazione differita erogata in strumenti”, ma non di riservare gli strumenti unicamente alla parte differita della remunerazione), né con le finalità prudenziali della disciplina sulle remunerazioni. La parte variabile corrisposta <i>up-front</i> deve essere quindi composta non solo da contanti ma anche da una quota (inferiore al 50% ma pur sempre significativa) di strumenti finanziari, soggetti all’obbligo di <i>retention</i>; ciò consente infatti un più efficace allineamento degli incentivi del personale agli interessi a lungo termine delle SIM attraverso le variazioni del valore degli strumenti riconosciuti.</p>
--	--	---